AREA TERRITORIO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI.
Servizio Consulenza EE.LL. Assistenza Legale Contenzione e Vigilanza DN.18
Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.: 627/Am
Riferimento: 164 del 7/1/2005

Oggetto: Art. 32, L.47/85 – Opere realizzate ante vincolo – Necessità parere Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Con riferimento a quanto richiestoci con la nota che si riscontra, si fa presente che il parere n. 3707 dell'1.3.96 (trasmesso il 12-6-96) era riferito al contesto normativo vigente al momento.

Successivamente, la materia ha subito una naturale evoluzione. In particolare è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza plenaria – che con decisione 22/7/99, n. 20 ha stabilito che la P.A. deve necessariamente tener conto nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone.

Non può, dunque, sostenersi il principio della irrilevanza del vincolo posteriore in quanto esso va, comunque, ad incidere, ancorché sopravvenuto, su realtà preesistente e impone, stante l'interesse pubblico preminente, un adeguamento delle prassi e delle metodologie applicative di fatti e formali, rispetto all'evoluzione che il vincolo crea sul territorio.

Né, tanto meno, può considerarsi inesistente un vincolo per il solo fatto che sia successivo all'edificazione, con connesse conseguenze sulla possibilità di sanatoria dell'Abruzzo.

Tale valutazione corrisponde alla necessaria esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente. Tale orientamento è stato ribadito nel corso degli anni dagli Organi Giurisprudenziali (Sez. Cons. di Stato – Sez. V – 27-3-2000, n. 1761; Consiglio di Stato Sez. VI – 10-1-200, n. 00100 ecc….).

Tanto si riferisce per quanto richiestoci.

Distinti saluti,

TV

IL DIRIGENTE
(AVV. ALDO MARRA)